



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI A SEDERE DEI MINORI (2 – 12 ANNI) E DEI DISABILI E PERSONE A RIDOTTA MOBILITA' VICINO AI GENITORI E O/ACCOMPAGNATORI

Edizione n° 1, Revisione n° 1 del 25 ottobre 2021



Regolamento

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI A
SEDERE DEI MINORI (2 – 12 ANNI) E DEI DISABILI E
PERSONE A RIDOTTA MOBILITA' VICINO AI GENITORI
E O/ACCOMPAGNATORI

Ed. 1

pag. 3 di 4

SOMMARIO

ART. 1 TUTELA DEI MINORI

ART. 2 TUTELA DEI PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA'

ART. 3 RIPETIZIONE DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SOVRAPPREZZO

ART. 4 SANZIONI

ART. 5 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 Tutela dei minori

Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età uguale o superiore a 2 anni, ma inferiore a 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l'assegnazione di posti vicini ai genitori o all'accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo.

Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore.

Art. 2 Tutela dei passeggeri a ridotta mobilità

Analoga garanzia di cui all'articolo n.1 deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.

Art. 3 Ripetizione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo

1. Le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l'assegnazione di posti contigui, dai bambini di età uguale o superiore a 2 anni, ma inferiore a 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di cui al successivo art. 5.

2. Sono, altresì, ripetibili le somme versate, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti contigui alle categorie di passeggeri di cui al comma 1, per viaggi già acquistati e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4 Sanzioni

In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l'Ente procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.69 sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati.

Art. 5 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Provvedimento entreranno in vigore a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet Istituzionale dell'ENAC; le compagnie aeree sono, pertanto, tenute ad adeguare i propri sistemi informatici e operativi dedicati alla vendita dei biglietti